

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 11 novembre 2024, n. 512 Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B. (già Fondazione Salvatore Maugeri) - I.R.C.C.S., sito in via Generale Bellomo nn. 73 - 75, Bari. Autorizzazione all'esercizio dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *“riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità”*;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *“Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0”* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale ed organizzazione di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità n. 9 del 04/03/2022;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18 *“Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (BURP) e disciplina delle forme e modalità di pubblicazione degli atti”*;

Vista la Legge Regionale n. 37 del 29 dicembre 2023, *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2024 e bilancio pluriennale 2024–2026 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2024)”* e successiva rettifica;

Vista la Legge Regionale n. 38 del 29 dicembre 2023, *“Bilancio di previsione della Regione Puglia per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026”*;

Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 18 del 22 gennaio 2024, *“Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2024 e pluriennale 2024-2026. Articolo 39, comma 10, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Documento tecnico di accompagnamento e Bilancio Finanziario Gestionale. Approvazione.”*;

in Bari la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità, riceve la seguente relazione.

La L.R. 2 maggio 2017, n. 9 (*“Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”*) e s.m.i. prevede:

- all'art. 3, comma 3, lett. c) che *“Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio- sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. (...)”*;
- all'art. 8 (*“Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”*), comma 3 che *“Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1 (...)”*.

Con nota prot. n. AOO_183/18081 del 16/11/2023, avente ad oggetto: *“Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B. (già Fondazione Salvatore Maugeri) – I.R.C.C.S. Bari (già Fondazione Salvatore Maugeri), sito in via Generale Bellomo nn. 73 – 75, Bari. Richiesta di autorizzazione all’esercizio per ambulatorio di Fisiokinesiterapia, ai sensi della L.R. Puglia n. 9/2017. Incarico di verifica dei requisiti minimi.”*, indirizzata al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BA, al Legale Rappresentante degli *“Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B. – I.R.C.C.S. Bari”* e al Sindaco del Comune di Bari, la scrivente Sezione ha rappresentato quanto segue:

“Con Pec del 20/07/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/10795 del 21/07/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 11/23/Dir. di pari data, con la quale il delegato del Legale Rappresentante “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B.” ha richiesto “(...) l’autorizzazione all’esercizio di attività specialistica ambulatoriale in favore di terzi ed in regime di solvenza per l’ambulatorio di Fisioterapia dell’IRCCS di Bari sito in via Generale Bellomo nn. 73 – 75 ed appartenente alla ICS Maugeri Spa SB. (...)”, dichiarando sotto la propria responsabilità “(...) ai sensi del DPR 445/2000:

- che nell’ambulatorio di Fisioterapia saranno impegnate le figure professionali meglio indicate nell’allegato Elenco Personale da intendersi integrabile in caso di autorizzazione all’esercizio ed in ragione dei volumi di attività richiesti dagli utenti.*
- La permanenza / il possesso dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali di cui al DPR 14 gennaio 1997 necessari nello specifico per il Servizio (per pazienti ricoverati) / Ambulatorio (per pazienti esterni) di Fisioterapia (Medicina Fisica e Riabilitazione), il cui Responsabile Sanitario è la Dott.ssa Maria Ruccia, nata ...omissis... il 14.03.1960, Specialista in Medicina del Lavoro e già Responsabile Sanitario di ICS Maugeri S.p.a. SB – IRCCS di Bari,*

(...).” ed allegando:

“

- Copia documento d’identità del delegato del legale rappresentante di Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit;*
- Elenco del personale attualmente impegnato;*
- Titoli abilitativi ed esperienza maturata del Responsabile Sanitario;*
- Documenti uniti.*

(...).”

Con Pec del 18/09/2023, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. AOO_183/14493 del 18/09/2023, è stata trasmessa nota prot. n. 13/23/Dir. di pari data, con la quale il delegato del Legale Rappresentante “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B.” ha chiarito che la richiesta di autorizzazione all’esercizio ha ad oggetto un ambulatorio di Fisiokinesiterapia e non di Fisioterapia, giusta nota prot. n. 11/23/Dir. Del 20/07/2023.

In relazione a quanto sopra;

atteso che la L.R. n. 9/2017 “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private” e s.m.i. dispone all’art. 8 (“Procedimento per il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie”), commi 2, 3 e 5, quanto segue:

“2. Alla domanda di autorizzazione all’esercizio devono essere allegati il titolo attestante l’agibilità, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà concernente il possesso dei requisiti, i titoli accademici del responsabile sanitario e tutta la documentazione richiesta dall’ente competente. L’atto di notorietà deve indicare compiutamente il numero e le qualifiche del personale da impegnare nella struttura.

3. Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale.

5. La Regione e il comune, avvalendosi del dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale competente per territorio, eventualmente di concerto con altre strutture competenti nell'ambito dell'attività da autorizzare, verificano l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui al regolamento regionale o altra specifica normativa e previsione della contrattazione collettiva, nonché di ogni eventuale prescrizione contenuta nell'autorizzazione alla realizzazione. L'accertamento da parte del dipartimento di prevenzione è effettuato entro novanta giorni dalla data di conferimento dell'incarico di verifica.”;

considerato che:

- con la D.G.R. n. 142 del 06/02/2018 ad oggetto: “L.R. 22 dicembre 2017, n. 65 di modifica della L.R. 2 maggio 2017, n. 9. Inapplicabilità temporanea dell'art. 7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7. Rilascio autorizzazioni all'esercizio dell'attività da parte dei Comuni, in applicazione della normativa previgente, sino a determinazione del fabbisogno” la Giunta, “considerata la temporanea inapplicabilità delle disposizioni di cui all'art. 7 della L.R. n. 9/2017, come modificata dalla L.R. n. 65/2017, con riferimento alle strutture che erogano le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7” ha deliberato che “non dovrà essere presentata istanza di autorizzazione alla realizzazione bensì direttamente istanza di autorizzazione all'esercizio ai Comuni territorialmente competenti, i quali, sia in relazione alle istanze presentate prima dell'entrata in vigore della L.R. n. 65/2017 (27/12/2017) che per le istanze presentate successivamente, dovranno procedere al rilascio delle autorizzazioni all'esercizio secondo la normativa previgente, senza dover richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale”;
- la scrivente Sezione ritiene che il richiamo alla “normativa previgente” operato dalla predetta D.G.R. n. 142/2018, se da un lato implica un'esclusione della verifica di compatibilità ed un'affermazione della competenza comunale in ordine ai procedimenti di autorizzazione all'esercizio anche per le strutture ambulatoriali di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7., dall'altro, comporta anche la vigenza della disposizione derogatoria di cui alla lettera a) del previgente comma 3 dell'articolo 8 della L.R. 9/2017, in forza del quale la competenza al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio spetta alla Regione nelle ipotesi di “strutture che svolgono attività specialistiche ambulatoriali rivolte all'utenza esterna nell'ambito di strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero per acuti e in altro setting assistenziale”;

con la presente si invita:

- **il Legale Rappresentante di Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B. – I.R.C.C.S. Bari a trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA copia della seguente documentazione, ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio:**
 - **designazione del Direttore Sanitario e allegazione dei titoli accademici;**
 - **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., con copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante;**
- **il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA, ai sensi dell'art. 8, comma 5, della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., a verificare il possesso dei requisiti minimi, generali e specifici, previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997, e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i., per l'autorizzazione all'esercizio dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia, sito presso “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B. – I.R.C.C.S. Bari” (già Fondazione Salvatore Maugeri) in via Generale Bellomo nn. 73 – 75, Bari.**

(...)”.

Con Pec del 06/02/2024, è stata trasmessa la nota prot. n. 18254/2024 di pari data, acquisita dalla scrivente

Sezione con prot. n. E/70633 dell'08/02/2024, con la quale il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della ASL BA "In esito alla nota prot. n. AOO_183/18081 del 16/11/2023 (...)" ha espresso "parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'ambulatorio di Fisiokinesiterapia, sito in Bari presso Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. Società Benefit – I.R.C.C.S., via Generale Bellomo nn. 73 – 75, piano S2 e piano 1°, che possiede i requisiti minimi generali e specifici, strutturali, tecnologici e organizzativi, previsti dal D.P.R. 14 gennaio 1997 e dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i..

Titolare è la società "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.a. Società Benefit" con sede legale in Pavia, via Salvatore Maugeri n.4, di cui è Legale Rappresentante il Dott. Mauro Carone (...).

Direttore Sanitario dell'IRCCS è la Dott.ssa Ruccia Maria, nata ...**omissis**...il 14/031960, laureata in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti (...), Specialista in Medicina del Lavoro, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 8302 dal 20.01.1987.

Responsabile dell'attività ambulatoriale di Fisiokinesiterapia è il Dott. Marsico Vito, nato ...**omissis**... il 30.07.1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari (...), Specialista in Ortopedia e Traumatologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 8753 dall'01.07.1988.

Si allega fascicolo istruttorio su supporto informatico (n. 2 CD) Copia del Verbale di sopralluogo. (...).".

Con Pec del 08/04/2024, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. n. E/173051 di pari data, è stata trasmessa nota, con la quale il Legale Rappresentante di "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B." ha comunicato i nominativi dei componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione, il cui Presidente è il Dott. Luca Damiani, allegando la dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A., ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,

Con Pec del 02/10/2024 e Pec del 28/10/2024, acquisite dalla scrivente Sezione con prott. nn. E/477986 del 02/10/2024 e E/529921 del 29/10/2024 rispettivamente, con la quale il Legale Rappresentante di "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B." ha trasmesso la documentazione richiesta con nota-incarico prot. n. AOO_183/18081 del 16/11/2023 e nello specifico copia di designazione del ruolo di Direttore Sanitario, curriculum, DSAN (D.P.R. n. 445/2000, artt. 46 e 47) in ordine al possesso dei titoli professionali e alla "non incompatibilità", dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 di non versare in una delle situazioni di decadenza di cui all'articolo 9, comma 5 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., e documento d'identità.

Per tutto quanto sopra rappresentato;

si propone di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B.", il cui Legale Rappresentante è il Dott. Luca Damiani, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di specialistica ambulatoriale di Fisiokinesiterapia, sita presso l'I.R.C.C.S. in via Generale Bellomo nn. 73 – 75, piano S2 e piano 1° - Bari, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Ruccia Maria, nata a (...) il 14/031960, laureata in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti (...), Specialista in Medicina del Lavoro, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 8302, e il Responsabile dell'ambulatorio è il Dott. Marsico Vito, nato a (...) il 30.07.1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari (...), specialista in Ortopedia e Traumatologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 8753, con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante di "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B." dovrà comunicare a questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario della struttura, il Legale Rappresentante di "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo

responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce; ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”.*

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

- di rilasciare, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lettera c) e dell'art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B.”, il cui Legale Rappresentante è il Dott. Luca Damiani, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di specialistica ambulatoriale di Fisiokinesiterapia, sita presso l'I.R.C.C.S. in via Generale Bellomo nn. 73 – 75, piano S2 e piano 1° - Bari, il cui Direttore Sanitario è la Dott.ssa Ruccia Maria, nata a (...) il 14/031960, laureata in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi “G. D'Annunzio” di Chieti (...), Specialista in Medicina del Lavoro, iscritta all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 8302, e il Responsabile dell'ambulatorio è il Dott. Marsico Vito, nato a (...) il 30.07.1956, laureato in Medicina e Chirurgia presso Università degli Studi di Bari (...), specialista in Ortopedia e Traumatologia, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Bari al n. 8753,

con la precisazione che:

- il Legale Rappresentante di “Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B.” dovrà comunicare a

questa Sezione, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;

- in caso di sostituzione del Responsabile Sanitario della struttura, il Legale Rappresentante di "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B." è tenuto a comunicare tempestivamente le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini dell'aggiornamento, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- la presente autorizzazione all'esercizio si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *"Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. È facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno."*;

ï

- di notificare il presente provvedimento:
 - al Legale Rappresentante di "Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. S.B.";
 - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 facciate:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, ai sensi della L.R. n. 18 del 15/06/2023;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l'albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Maria De Pasquale

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro